



PROTOCOLLO DI LEGALITA'
PER LE AZIENDE SANITARIE
2010



A.I.O.P.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
OSPEDALITÀ PRIVATA
SEDE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Protocollo di legalità per le aziende sanitarie

Caltanissetta, 11 febbraio 2010



A.I.O.P.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
OSPEDALITÀ PRIVATA
SEDE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Protocollo di legalità per le aziende sanitarie

Caltanissetta, 11 febbraio 2010

Il presente protocollo deriva da una proposta elaborata da:

Pier Luigi Vigna, Magistrato dal 1959. Dal 1997 al 2005 ha ricoperto l'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia.

Giovanni Fiandaca, Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Palermo.

Donato Masciandaro, Professore Ordinario di Economia Politica e titolare della Cattedra di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso l'Università Bocconi di Milano.

Natura e finalità.

1. Il protocollo costituisce uno strumento ulteriore di governance dell'impresa, proposto alle aziende che operano, anche in parte, all'interno di territori ad alto rischio di criminalità, al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.
2. **Il PROTOCOLLO può essere assunto anche da Associazioni imprenditoriali o di categoria, le quali possono farlo proprio o inserirlo in regolamenti relativi all'attività delle imprese associate.**
3. Il PROTOCOLLO ha una funzione **complementare** ad altri codici di *governance* (codici etici, modelli redatti ai sensi del d. lgs. 231/2001, regolamentazione interna e procedure), oltre che alle fonti primarie di regolazione dell'attività d'impresa.
4. Nell'adozione ed attuazione del PROTOCOLLO sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla *Privacy* ecc.).
5. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:
 - a. protezione ed incremento dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per la singola impresa;
 - b. contributo alla tutela dell'ordine pubblico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.
6. **La singola impresa inserisce le regole del PROTOCOLLO nella sua disciplina interna**, avendo cura di evitare duplicazioni ed appesantimenti burocratici, che inciderebbero negativamente sulle possibilità di effettiva attuazione del PROTOCOLLO.
7. Rispetto alla complessiva area di attività dell'impresa, l'applicazione del PROTOCOLLO può essere territorialmente limitata a zone specifiche, determinate in base alla ricognizione del rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
8. **Il PROTOCOLLO considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività d'impresa: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.**

Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale

9. L'adozione del PROTOCOLLO presuppone la ricognizione, da parte dell'impresa, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, in una determinata area o in uno specifico contesto.

10. 10.1 A tal fine è necessario svolgere un'analisi preventiva e continua del territorio o del contesto, rivolta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

10.2. Qualora l'impresa, per le sue dimensioni o caratteristiche, non sia in grado di svolgere autonomamente questa analisi, essa può avvalersi dell'ausilio conoscitivo e del supporto offerto da istituzioni pubbliche, associazioni di categoria o di volontariato.

11. Al fine di effettuare l'analisi preventiva del territorio, è preliminare la raccolta del maggior numero possibile di dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio.

12. E' auspicabile a tal fine – ove ne sussistano le condizioni – una previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

13. Per effettuare l'analisi preventiva del territorio possono essere presi in considerazione:

- i provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;
- le relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
- le rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- le statistiche ISTAT;
- gli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
- le rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni *anti-racket*, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell'ambito dei diversi contesti territoriali;

- le inchieste e le cronache giornalistiche.

14. Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti possono risultare utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

15. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti⁴) che hanno rapporti con l'impresa.

16. A tal fine possono essere utilizzati **indici di attenzione** e tra questi:

- a) sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L. 1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
- b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- d) costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate *sub* a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- e) imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- f) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;

⁴

Nel senso di cui all'art. 1 comma 2° d. lgs. n. 231/2001.

- g) intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- h) mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia;
- i) mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

17. L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

18. Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione degli attori economici presenti nell'area, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente PROTOCOLLO.

Criteria di selezione del personale

19. La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- a. professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- b. uguaglianza di trattamento;
- c. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Informazioni preventive

20. Nella valutazione preventiva delle risorse umane in termini di professionalità ed affidabilità è utile la previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti.

21. Ai fini della valutazione di affidabilità si deve tenere altresì conto degli aspetti relazionali dei prestatori di lavoro candidati all'assunzione con l'ambiente di appartenenza, sempre che assumano significato sintomatico.

22. Per la partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotti dall'interessato:

- il certificato penale generale;
- il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

Informazioni continuative

23. Fermi gli obblighi eventualmente assunti nell'ambito di Protocolli di legalità, i Responsabili di ciascuna struttura aziendale od unità produttiva devono trasmettere alla Prefettura i nominativi dei lavoratori assunti, a qualsivoglia titolo, con l'indicazione delle mansioni, nonché i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro.

24. Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità (cfr. *supra*, punto 16).

Formazione

25. Il personale delle strutture o unità territoriali è informato, a cura della Dirigenza aziendale anche decentrata, circa i rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, mediante la **diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio.**

26. La Dirigenza aziendale predispone corsi di formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e **l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale** e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

27. Le imprese che, per dimensioni o caratteristiche, non sono autonomamente in grado di **garantire un'adeguata informazione ai loro dipendenti, possono chiedere ausilio ad istituzioni pubbliche, associazioni professionali o di volontariato.**

28. La puntuale osservanza delle regole contenute in questo PROTOCOLLO costituisce un elemento positivo ai fini della valutazione di professionalità.

Criteri di selezione dei fornitori

Selezione dei fornitori

29. L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi⁵, sia nella valutazione delle successive condotte.

30. **Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:**

- trasparenza delle procedure di selezione;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità;
- affidabilità;
- economicità.

Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.

31. L'impresa definisce, se possibile, **liste di fiducia di fornitori qualificati (vendor list)**, nelle quali iscrivere le aziende fornitrici in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri indicati *sub* 30.

32. L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore od al momento dell'inclusione nella lista (se esistente).

33. L'esibizione del certificato antimafia è sempre chiesta al momento dell'iscrizione nella lista; può essere chiesta anche al momento della conclusione dei contratti di fornitura e nel corso della durata dei contratti medesimi.

34. Nell'ambito della definizione dei requisiti necessari per le liste di fiducia, la parte contraente con l'impresa dichiara nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

35. La parte contraente deve, altresì, documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia. Le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità all'originale.

⁵ L'impresa o le Associazioni di categoria definiscono parametri dimensionali o qualitativi per determinare la *significatività*, anche rispetto ad ambiti locali.

36. Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.

37. E' contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio le situazioni di cui al precedente punto 16, nonché ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti.

38. Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con l'impresa ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

39. Qualora il fornitore operi sulla base di un contratto di appalto (di qualsivoglia genere), il fornitore deve produrre, oltre che l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto, l'attestazione della regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati (DURC).

40. Se l'impresa appaltatrice intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione all'impresa committente e produrre documentazione dell'impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti l'adesione alla regole di questo PROTOCOLLO.

41. La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto.

Doveri di trasparenza nell'assistenza ai pazienti

42. E' vietata ogni modalità di ricovero o di assistenza ai pazienti, volta a celarne l'identità personale o l'appartenenza ad organizzazioni criminali, ovvero finalizzata a fornire in qualsiasi modo ausilio o copertura a tali organizzazioni o a singole persone che ne fanno parte. La violazione dei doveri di trasparenza costituisce grave illecito disciplinare. Sono fatti salvi gli obblighi di intervento e assistenza sanitaria urgente nell'osservanza dei doveri di soccorso e di protezione della salute.

Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

- 43.** Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne **sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.**
- 44.** Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, salvo che ad istituti di credito e banche autorizzati dalla Banca d'Italia.
- 45.** In deroga a quanto previsto al punto 46, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 2000, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.
- 46. Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.**

Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura

- 47.** L'accesso all'area dell'impresa deve essere consentito soltanto a persone autorizzate. Sulla base di regole stabilite dall'impresa, va garantita un'efficace vigilanza.
- 48.** A questo scopo, se possibile, devono essere attivati sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione degli ingressi.
- 49.** Il personale sanitario e amministrativo ha facoltà di chiedere ai visitatori l'esibizione del documento identificativo; in caso di diniego, è impedito l'ingresso e ne è data informazione alla Direzione Sanitaria.
- 50. E' fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell'impresa di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia.**
- 51.** Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.
- 52. 1. E' altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza⁶, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od**

⁶

Istituito ai sensi del d. lgs. 231/2001.

elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.

2. L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Prefettura competente.

3. Qualora l'ente o l'impresa non abbia costituito l'Organismo di Vigilanza, la segnalazione è effettuata dall'interessato direttamente alla Prefettura.

53. L'obbligo di segnalazione non esclude l'ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

54. Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

55. L'impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

56. La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce **grave illecito disciplinare**.

Altri soggetti

57. Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, deve essere concretamente favorita la partecipazione a protocolli d'intesa (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito di aree territoriali, specificamente definite, dove l'impresa si trovi ad operare con altre imprese o gruppi.

Criteria di informazione e trasparenza nei rapporti tra le Aziende Sanitarie Provinciali e le Case di Cura accreditate.

58. L'ambito dei rapporti e delle comunicazioni informative tra la pubblica amministrazione, in particolare le Aziende Sanitarie Provinciali, e le Case di Cura accreditate, deve essere improntato alla massima trasparenza. In tale ottica le case di cura nominano, con proprio atto aziendale, un *“responsabile del procedimento amministrativo della trasmissione dei flussi informativi alla P.A.”*, con il compito di inviare ed aggiornare periodicamente la seguente documentazione amministrativa:

- certificato antimafia (annualmente)
- documento di regolarità contributiva (semestralmente)
- DVR: documento valutazione rischi aziendale (annualmente)

Inoltre, in coerenza con l'obiettivo di implementare un sistema informativo basato sulla trasparenza dei dati e sulla tutela del diritto di conoscenza e informazione degli stake-holders, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo le Case di Cura si obbligano a trasmettere, e le ASP si obbligano a pubblicare su specifica area dei propri siti internet, i seguenti dati sanitari con obbligo di aggiornamento non superiore a 12 mesi :

- numero dei ricoveri distinti per branca e per modalità di ricovero (ordinari, day-hospital, day surgery, day service, riabilitazione, lungodegenza);
- durata media della degenza distinta per branca (limitatamente ai ricoveri effettuati in regime ordinario per acuti);
- pesi medi DRG per branca;
- incidenza percentuale della inappropriatazza per branca;
- organigramma medico di ciascuna casa di cura aderente al protocollo contenente i seguenti dati:
 1. Nomi, Cognomi e natura del rapporto di lavoro (libero professionale parasubordinato con la specifica dell'impegno orario settimanale, libero professionale di consulenza, dipendenza con impegno orario settimanale) di tutti i medici a qualunque titolo operanti presso le case di cura;

Aiop - Sede Provinciale di Caltanissetta, 11 febbraio 2010

2. attività formativa conseguita dal personale medico in ambito ECM e comunque presso centri italiani o esteri accreditati;
 3. attività di ricerca/sperimentazione medica (partecipazione a trials clinici e di ricerca condotti da enti accreditati).
- Organigramma (non nominativo) del personale infermieristico e tecnico operante presso le strutture, distinto per qualifica e natura del rapporto di lavoro (dipendente, parasubordinato, occasionale).


59. Sistema dei controlli. Le ASP e le case di cura si impegnano a rendere più efficiente ed efficace il sistema dei controlli sulla attività di ricovero e sulla tariffazione dei DRG, attraverso la sottoscrizione di protocolli che abbiano i seguenti obiettivi:

a) ridurre l'incidenza della inappropriatezza;

b) aumentare la percentuale delle cartelle cliniche controllate con l'obiettivo di sottoporre a verifica di secondo livello (livello degli uffici di medicina ospedaliera delle ASP) il 100% dei DRG che presentino complicanze, ed almeno il 50% degli altri DRG.


Tali protocolli dovranno essere elaborati e sottoscritti entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente documento.

Sottoscritto in Gela, il giorno 11 febbraio 2010

Francesco Crimaldi

(AIOP Caltanissetta)

Barbara Cittadini

(AIOP Sicilia)

Paolo Cantaro

(ASP 2 - Caltanissetta)

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Paolo Cantaro